



Comune di Montescano

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 13.04.2015.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **venticinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica - Presidente	Sì
2. Vercesi Giampiero - Consigliere	Sì
3. Moretto Lorenzo - Consigliere	Sì
4. Marangoni Antonella - Consigliere	Sì
5. Guarnoni Ileana - Consigliere	Sì
6. Pietranera Alessandro - Consigliere	Sì
7. Rovati Gabriele - Consigliere	Sì
8. Tosi Carlo - Consigliere	Sì
9. Riccardi Roberto Giovanni - Consigliere	Sì
10. Boldura Lorena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giuseppe De Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 13.04.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata oggetto della presente deliberazione con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile, quindi, applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO, altresì, che il legislatore ha previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, può essere stabilita una soglia di esenzione;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

DATO ATTO che questa amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13 aprile 2015, nell'approvare il regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, stabiliva l'introduzione dell'addizionale comunale e determinava nella misura di 0,50 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione, con soglia di esenzione per i redditi fino a 7.500,00 euro;

Considerato che l'aliquota delle 0,50% veniva riconfermata negli anni 2016, 2017 e 2018;

RILEVATO che il Comune di Montescano intende innalzare la soglia di esenzione a € 20.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/02/2019 recante "Approvazione dello schema di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019/2021";

COSIDERATO che questa modifica pur riducendo il gettito previsto iscritto nello schema di bilancio per l'addizionale comunale all'Irpef da € 27.000,00 a € 20.000,00 non pregiudica gli equilibri del bilancio per ogni annualità considerata (2019/2021);

RILEVATO che, pertanto, si rende opportuno modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI i pareri favorevoli richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti favorevoli n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Boldura L. e Tosi C.) e n.1 contrario (Riccardi R.G.) espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 13/04/2015 all'art. 4 innalzando la soglia di esenzione a € 20.000,00 e riformulando quindi il suddetto articolo come segue: *"Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B), è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi inferiori a 20.000 euro. Il limite di reddito di € 20.000 è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*.
- di dare atto che tale modifica entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Boldura L. e Tosi C.) e n.1 contrario (Riccardi R.G.) espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. GIUSEPPE DE LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montescano, li 04/04/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sandra Colombi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18-mar-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. GIUSEPPE DE LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE DE LUCA